SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 ottobre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 ottobre 1993

Determinazione della misura e delle modalità di versamento del contributo dovuto a favore del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

Visto, in particolare, l'art. 25, comma 4, della predetta legge n. 157/1992, il quale stabilisce che con decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono annualmente determinate la misura e le modalità del versamento del contributo a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;

Ritenuta la necessità di fissare la misura e le modalità di versamento del contributo di cui sopra;

Considerato che, alla data del presente decreto, risultano disponibili i dati necessari per il calcolo del contributo definitivo anche per il primo anno di applicazione della predetta legge n. 157/1992;

Decreta:

Art. 1

Le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa sono tenute a presentare ogni anno, a decorrere dall'anno 1994, entro il 15 giugno, all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, la denuncia dell'ammontare dei premi incassati per le predette assicurazioni nell'anno precedente e dell'ammontare dei premi che prevedono d'incassare nell'anno in corso per le assicurazioni stesse.

L'importo del contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dovuto in via definitiva per l'anno precedente e quello del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno in corso si determinano applicando distintamente l'aliquota stabilita per ciascun anno agli importi dei premi indicati nella denunzia di cui al comma 1.

L'importo del contributo dovuto in via provvisoria per ciascun anno deve essere versato all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, in rate trimestrali scadenti alla fine dei mesi di giugno, settembre, dicembre e marzo. Le eventuali differenze risultanti a credito o a debito dalla determinazione definitiva del contributo dovuto per ciascun anno sono conteggiate nella rata trimestrale scadente entro la fine del mese di giugno.

Art. 2

Per gli anni 1992 e 1993 il contributo di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è determinato nella misura del 5% dei premi incassati negli stessi anni al netto della detrazione per gli oneri di gestione.

Art. 3.

Le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante, nell'esercizio dell'attività venatoria, dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività stessa sono tenute a presentare, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, la denuncia dell'ammontare dei premi incassati per le predette assicurazioni nell'anno 1992 e dell'ammontare dei premi che prevedono d'incassare nell'anno 1993 per le assicurazioni stesse.

Il contributo definitivo per l'anno 1992, calcolato come stabilito dal precedente art. 2 sulla base della predetta denuncia, deve essere versato, in unica soluzione, all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, entro il mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 4.

L'importo del contributo dovuto in via provvisoria per l'anno 1993, deve essere versato all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a., gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, in due rate, la prima scadente alla fine del mese successivo a quello di

pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e la seconda scadente alla fine del mese di marzo 1994. Le eventuali differenze risultanti a credito o a debito dalla determinazione definitiva del contributo dovuto per l'anno 1993 sono conteggiate nella rata trimestrale scadente entro la fine del mese di giugno 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1993

Il Ministro: SAVONA

93A5932

DECRETO 15 ottobre 1993.

Autorizzazione alla compagnia assicuratrice Unipol, in Bologna, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 con la quale la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 15 luglio 1993, n. 305904, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., con sede in Bologna, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5933

DECRETO 19 ottobre 1993.

Autorizzazione alla UAP italiana S.p.a., in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla UAP italiana S.p.a., con sede in Genova;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 1992 con la quale la predetta UAP italiana S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estenere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 311346, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La UAP italiana S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5934

DECRETO 19 ottobre 1993

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Groupe Européen S.A. - G.E.S.A. Assistance, in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni e assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 1992, con la quale la Groupe Européen S.A. - G.E.S.A. Assistance, con sede in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 28 luglio 1993, n. 311345, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta

La Groupe Européen S.A. - G.E.S.A. Assistance, con sede in Bruxelles (Belgio) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1993

Il direttore generale CINTI

93A5935

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 8 ottobre 1993.

Rettifica dell'ordinanza ministeriale 16 giugno 1993 recante: «Pubblicazione degli elenchi delle sentenze penali passate in giudicato negli anni 1991-1992 a carico di produttori e ditte alimentari condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante: «Misure urgenti in misura di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari»;

Vista la propria ordinanza del 16 giugno 1993 «Pubblicazione degli elenchi delle sentenze passate in giudicato negli anni 1991 e 1992 a carico di produttori e ditte condannati per reati di frodi e sofisticazioni alimentari»;

Vista la nota della pretura circondariale di Bologna del 21 maggio 1993, con la quale veniva trasmessa, tra le altre, copia del decreto di condanna penale n. 2230/91 emesso a carico di Cifiello Mario il 18 dicembre 1991 e dato per esecutivo il 14 dicembre 1992;

Visto il decreto di condanna penale n. 2230/91 emesso il 18 dicembre 1991 dalla pretura circondariale di Bologna a carico di Cifiello Mario, nato a Bologna il 25 giugno 1951, ivi residente in via Rivabella, 2/4;

Vista la nota della pretura circondariale di Bologna del 17 settembre 1993 con la quale si invita il Ministro della sanità a rettificare la propria ordinanza del 16 giugno 1993;

Visto l'atto di opposizione a decreto di condanna penale n. 9195/91 del 5 febbraio 1992;

Vista la sentenza n. 1474/92, emessa il 28 ottobre 1992 dalla pretura circondariale di Bologna, esecutiva il 14 dicembre 1992, con la quale il dott. Cifiello Mario è stato assolto per non aver commesso il fatto;

Vista l'istanza di rettifica da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, inoltrata il 14 settembre 1993 alla pretura circondariale di Bologna dal difensore del dott. Cifiello Mario, avv. Pacilio Mauro;

Ritenuto di dover depennare dall'ordinanza di cui sopra il nominativo del dott. Cifiello Mario;

Dispone

Dall'ordinanza ministeriale 16 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 12 luglio 1993 sono depennate, alla pag. 96, le seguenti parole racchiuse fra virgolette:

alla voce Imputati: «2) Cifiello Mario, nato a Bologna il 25/6/1951, ivi residente in via Rivabella, 2/4»;

alla voce Ditta commerciale: «Responsabile legale del Supermercato Coop di Sasso Marconi»;

alla voce Condanna penale in corrispondenza del nominativo Stanzani Silvana: «ciascuno»;

alla voce Benefici di legge: «per il primo imputato».

Tale rettifica sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A5936

ORDINANZA 18 ottobre 1993

Modificazione all'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1993 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visti gli articoli 11, 12, 13 e 16 nonché l'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE, n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni di animali domestici della specie suina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 557, regolamento di attuazione della direttiva n. 91/69/CEE che modifica la direttiva n. 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali vivi della specie bovina e suina, di carni fresche o prodotti a base di carne, in provenienza da Paesi terzi, integrandovi gli animali della specie ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto 15 marzo 1990, recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993 concernente la sostituzione dell'elenco dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Vista l'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1983, *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1993, concernente le condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi;

Vista la decisione n. 93/234/CEE che modifica la decisione n. 92/377/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Slovenia;

Vista la decisione n. 92/453/CEE che modifica le decisioni numeri 81/547/CEE, 82/9/CEE, 82/132/CEE, 82/425/CEE e 92/222/CEE relative alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti rispettivamente dalla Jugoslavia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria;

Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale alle diposizioni dettate in sede comunitaria in materia di condizioni zoosanitarie per le importazioni di carni fresche dalla Slovenia, dalle Repubbliche jugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia, dalla Polonia, dalla Romania, dalla Cecoslovacchia e dalla Bulgaria;

Ordina:

Art. 1.

1. L'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1993, relativa a condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi, è modificata come segue:

All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al comma 1 è consentita, previa autorizzazione del Ministero della sanità, l'importazione dalla Bulgaria di carni fresche di suino destinate ad uso diverso dal consumo umano che posseggano i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 2-*bis*».

All'art. 5 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al comma 1 è consentita, previa autorizzazione del Ministero della sanità, l'importazione dalla Slovenia di carni fresche di suino destinate ad uso diverso dal consumo umano che posseggano i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 7-*bis*».

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al comma 1 è consentita, previa autorizzazione del Ministero della sanità, l'importazione dalle Repubbliche jugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia di carni fresche di suino destinate ad uso diverso dal consumo umano che posseggano i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 9-*bis*».

All'art. 7 è aggiunto il seguente comma:

«In deroga al comma 1 è consentita, previa autorizzazione del Ministero della sanità, l'importazione dalla Polonia, dalla Romania e dalla Cecoslovacchia di carni fresche di suino destinate ad uso diverso dal consumo umano che posseggano i requisiti previsti dal certificato di polizia sanitaria redatto in conformità dell'allegato 11-*bis*».

2. Gli allegati contenuti nell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1993 sono integrati con l'aggiunta degli allegati contenuti nella presente ordinanza ed indicati come 2-*bis*, 7-*bis*, 9-*bis* ed 11-*bis*.

Art. 2.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO 2-*bis*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche di animale domestico della specie suina per uso diverso dal consumo umano ai sensi dell'art. 2 della decisione 92/222 CEE della Commissione destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità ([1]): ....

Paese speditore: Bulgaria.

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([1]) del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([1]) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([1]) del(i) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): ....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto ([2]): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:
   - da animali che hanno soggiornato in territorio bulgaro per almeno 3 mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi;
   - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi 30 giorni;
   - da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;
   - da animali che hanno subito una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;
   - da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle 6 settimane precedenti.
2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ....
(luogo) (data)

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva 72/462 CEE.

([2]) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 7-*bis*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche di animali domestici della specie suina destinate a fini diversi dal consumo umano tali quali previsti all'art. 1, paragrafo 3 della decisione 92/377/CEE della Commissione, destinate alla Comunità economica europea [1]

Paese di destinazione ....

Paese speditore: Slovenia

Ministero ....

Servizio ....

Riferimenti ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi ....

Natura dell'imballaggio ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi ....

Peso netto ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti controllati dalle autorità veterinarie responsabili ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da ....
(luogo di spedizione)

a ....
(Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto [2] ....

Nome e indirizzo dello speditore ....

Nome e indirizzo del destinatario ....

....

[1] L'importazione di carni suine fresche a questo scopo devono soddisfare i requisiti della decisione 89/18/CEE della Commissione, e della direttiva 92/118/CEE

[2] Per i carri ferroviari e gli autocarri è necessario indicare il numero di immatricolazione per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 9-*bis*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche di animale domestico della specie suina per uso diverso dal consumo umano ai sensi dell'art. 2 della decisione 81/547/CEE della Commissione, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione ....

Numero del certificato di sanità ([1]) ....

Paese speditore: Repubbliche jugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia

Ministero ....

Dipartimento ....

Riferimenti: .... (facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi: ....

Natura dell'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([1]) del(i) macello(i) riconosciuto(i)

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([1]) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i)

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: .... (luogo di spedizione)

a .... (Paese e luogo di destinazione)

Col seguente mezzo di trasporto ([2]). ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche sopra descritte derivano:
   - da animali che hanno soggiornato in territorio di Serbia, Montenegro e Macedonia per almeno 3 mesi prima della macellazione ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a 3 mesi,
   - da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di queste malattie negli ultimi 30 giorni;
   - da animali che sono stati trasportati dal loro allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   - da animali che hanno subìto una visita *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica,
   - da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle 6 settimane precedenti.

2. Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a .... (luogo), il .... (data)

Bollo

(firma del veterinario ufficiale)
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

([1]) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art. 19, lettera *a*), della direttiva 72/462/CEE.
([2]) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO 11-*bis*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche ([1]) di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina o carni fresche di animali domestici della specie suina per uso diverso dal consumo umano ai sensi dell'art. 2 delle decisioni 82/9/CEE, 82/425/CEE, 82/132/CEE della Commissione, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea

Paese di destinazione Italia
Numero del certificato di sanità ([2]) . . . .
Paese esportatore Polonia, Cecoslovacchia, Romania (*)
Ministero . . . .
Dipartimento . .
Riferimenti .
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:
Carni di
(specie animale)
Natura dei pezzi . .
Natura dell'imballaggio . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi . . .
Peso netto . ... .

II. Provenienza delle carni:
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) macello(i) riconosciuto(i) ([2])

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario ([2]) del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) ([2])

III. Destinazione delle carni:
Le carni sono spedite da . .
(luogo di spedizione)
a . .
(Paese e luogo di destinazione)
Col seguente mezzo di trasporto ([3]) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore .. .

Nome e indirizzo del destinatario . .

IV. Attestato di polizia sanitaria:
Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che
1 Le carni fresche sopra descritte derivano
- da animali che hanno soggiornato nel territorio ([4]) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
- da animali provenienti da allevamenti nei quali si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
- da animali che sono stati trasportati al macello riconosciuto ([2]) in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni nella Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
- da animali che hanno subito la visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolato V dell'allegato *B* della direttiva 72/462/CEE, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;
- nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina e caprina nelle sei settimane precedenti

2 Le carni fresche sopra descritte derivano da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e la disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti, effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale

Fatto a . . il
(luogo) (data)

Timbro

(firma del veterinario ufficiale)

([1]) Carni fresche tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici delle specie bovina, suina ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo
([2]) Facoltativo allorquando il Paese destinatario autorizza l'importazione di carne fresca per usi diversi dal consumo umano in applicazione dell'art 19 lettera *a)*, della direttiva 72/462/CEE,
([3]) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome
([4]) Indicare il Paese terzo esportatore
(*) Depennare i Paesi non speditori

93A5959

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Visti i decreti ministeriali del 31 luglio 1992 e del 27 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli dal 26 al 29 (titolo III-*bis*) e 418 (titolo XXIII) relativamente alla facoltà di economia e commercio decentrata a Foggia sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi alla facoltà di economia decentrata a Foggia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI ECONOMIA DI FOGGIA

Art. 74. — Alla facoltà di economia afferisce il seguente corso di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio

ed il seguente corso di diploma universitario di durata triennale:

economia e gestione dei servizi turistici.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti ai corsi di laurea di cui agli articoli 12-24 della tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 75. — Sono titoli di ammissione per il corso di laurea in economia e commercio e per il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici quelli previsti dalle vigenti leggi.

Gli studenti già iscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in seguito al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del corso di laurea in economia e commercio. La facoltà stabilirà le modalità per la convalida degli esami sostenuti, qualora gli studenti optassero per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata con riferimento agli anni di corso attivati del nuovo ordinamento fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi

Corso di laurea in economia e commercio

Art. 76. — Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 77. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia e commercio sono.

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 93, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio riportati nel successivo art. 84;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese:

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un numero massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 78. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia e commercio sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli dei corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in economia e commercio. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario della tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 79. — Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea in economia e commercio.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 93, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);
due nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco P03X (storia economica);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitre annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 82) e l'esame di laurea.

Art. 80. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia e commercio di cui all'art. 11 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 81. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali del corso di laurea in economia e commercio

possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 79 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 82. — Per il conseguimento della laurea in economia e commercio lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 79.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 83. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 84. Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica

diritto commerciale;

diritto del lavoro,

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia.

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali):

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici

Art. 85 — L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici è quello di formare delle figure professionali che, sia nelle aziende turistiche che all'interno di organismi di promozione turistica, possano far fronte alle esigenze organizzative ed amministrative di questo settore.

Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al successivo art. 93, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici riportati nel successivo art. 92:

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti fino ad un numero massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in piu settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà

Art. 86. Ai fini del conseguimento del diploma in economia e gestione dei servizi turistici sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di diploma universitario di cui alla tabella XIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e dei corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio da un corso di laurea al corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, il riconoscimento di altre attivita come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 87. Il piano di studi del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a tre annualità

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui al successivo art. 93, secondo la seguente distribuzione

uno nell'elenco P01B (economia politica);
uno nell'elenco P02A (economia aziendale);
uno nell'elenco N01X (diritto privato);
uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);
uno nell'elenco S01A (statistica);
uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche)

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a quindici annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 90) e il colloquio finale.

Art. 88. La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici di cui all'art 92 con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni

Art. 89 - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercizioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor*, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 85 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 90. — Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 85.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 91. — La struttura didattica competente stabilisce, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 92. - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici i seguenti:

Area economica:

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura;

economia del turismo;

economia dei trasporti;

geografia del turismo;

politica economica;

storia del turismo.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese turistiche;

gestione finanziaria e valutaria;

marketing;

metodologia e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione delle aziende turistiche.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto dei trasporti;

diritto pubblico dell'economia;

legislazione bancaria;

legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

statistica del turismo.

Altre aree:

sociologia del turismo.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 93. — Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili per il corso di laurea in economia e commercio e per il corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici.

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

istituzioni di economia;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;

storia dell'industria;

storia economica;

storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia economica del turismo,

storia e politica monetaria;

storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico:

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale:

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata.

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo:

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale*

analisi e contabilità dei costi:

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche:

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali,

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate:

metodologie e determinazioni quantitative di azienda:

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale,

storia della ragioneria:

strategia e politica aziendale,

tecnica professionale

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese,

economia e direzione delle imprese commerciali,

economia e direzione delle imprese di servizi:

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali:

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche.

economia e tecnica della pubblicità:

finanza aziendale,

gestione della produzione e dei materiali.

marketing:

marketing industriale;

marketing internazionale;

strategie di impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale.*

amministrazione del personale:

direzione aziendale:

organizzazione aziendale:

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato.*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario.*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO STATISTICA

S01A - *Statistica.*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità,
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche,
statistica applicata alle scienze fisiche;

statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa*

ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa,
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica.*

analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 agosto 1993

Il rettore ·

93A5916

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 19 ottobre 1993, n. 27.

Regime d'importazione per merci di origine Cina.

Con decisione della Commissione delle Comunità europee del 14 ottobre 1993, è stata approvata l'apertura di un ulteriore contingente d'importazine dalla Cina.

Pertanto, facendo seguito a quanto previsto dalla circolare n. 19 del 15 luglio 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1993), a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, questo Ministero dispone l'apertura di un contingente presso la dogana di Genova, relativo alla merce e alla quantità sottoindicate:

Cat. 118-120	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramié, esclusa quella a maglia, tende e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramié.	T. 60

Il quantitativo di cui sopra si aggiunge a quelli messi in distribuzione in precedenza.

Non sarà ammessa alcuna prenotazione nell'utilizzo del citato contingente.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

93A5940

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 27 settembre 1993, n. 12.

Modalità di applicazione della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1993-94.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Ai signori commissari di Governo delle regioni

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni

Ai signori assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

e, per conoscenza.

Al Ministero dell'interno
Gabinetto
Direzione generale di P.S.

Al Ministero delle finanze
Direzione generale dogane e imposte indirette
Direzione generale servizi finanza locale
Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale produzione industriale

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

Alla rappresentanza permanente italiana presso le comunità europee - BRUXELLES

Alla Commissione C.E.E. - Direzione generale agricoltura - Divisione vino - BRUXELLES

Alla Gestione produzioni agricole

Alle Organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino

All'Ufficio I.F.O.G.A.

Le disposizioni relative alle modalità di applicazione della misura in causa impongono, in linea di principio, l'obbligo della consegna in distilleria di tutti i sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve, anche se queste hanno dato luogo a prodotti diversi dal vino come, ad esempio, i succhi d'uva.

Le disposizioni relative alla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione a valere per la campagna vitivinicola 1993-94 sono contenute nel regolamento del Consiglio n. 822/87 (art. 35) e nei regolamenti applicativi della Commissione n. 3105/88 modificato da ultimo dal regolamento n. 3186/92 (che stabilisce le modalità di applicazione delle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 36 del precitato regolamento CEE n. 822/87) e n. 2093/93 del 28 luglio 1993 che fissa i prezzi di acquisto, gli aiuti nonché certi altri elementi applicabili, per la campagna 1993-94, alle misure di intervento nel settore vitivinicolo.

Completa il quadro normativo in materia il decreto ministeriale n. 452 del 15 giugno 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1990) recante norme nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

Si ritiene opportuno sottolineare che l'assolvimento della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione o «prestazione obbligatoria» costituisce uno dei presupposti indispensabili perché i produttori vinicoli possano usufruire delle diverse misure di intervento previste in loro favore. Quindi, per poter accedere agli interventi previsti per la prossima campagna vitivinicola 1994-95 è indispensabile che ciascun produttore dimostri di aver effettuato correttamente la «prestazione obbligatoria» relativa alla campagna in corso.

Il prezzo di cessione dei prodotti che formano oggetto della «prestazione obbligatoria» (vinacce, fecce e, se del caso, vino) è stabilito dal predetto art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 ed è, per la campagna 1993-94, di 0,82 ECU, per grado alcol contenuto in ogni quintale di sottoprodotto o ettolitro di vino, resi franco impianto del distillatore, pari al 26% del prezzo di orientamento dei vini da tavola.

Per quanto attiene al tasso di conversione in moneta nazionale del prezzo di cessione dei prodotti che formano oggetto della «prestazione obbligatoria» nonché degli aiuti comunitari previsti per la misura in causa e il prezzo dei prodotti della distillazione eventualmente ceduti all'Organismo di intervento si richiama l'attenzione degli interessati sulle disposizioni di cui al regolamento CEE della Commissione n. 1068/93 del 30 aprile 1993 recante modalità per la determinazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo e, in particolare, dal regolamento CEE della Commissione n. 2192/93 del 28 luglio 1993 relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo.

Dette disposizioni prevedono per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87 che il tasso di conversione da utilizzare è quello in vigore il 1° settembre della campagna considerata.

Per la campagna 1993-94 il tasso di conversione da utilizzare è, pertanto, 1 ECU = L. 2.166,58.

Ne consegue che il prezzo di cessione dei prodotti che formano oggetto della prestazione obbligatoria precedentemente indicata in 0,82 ECU è pari a L. 1.776,59.

1. *Modalità di assolvimento della prestazione obbligatoria.*

Chiunque proceda alla vinificazione, sia esso persona fisica o giuridica ovvero associazione di persone, è tenuto alla «prestazione obbligatoria».

Nel caso di vinificazione a partire da uve, l'obbligo in questione si intende soddisfatto allorquando sono stati consegnati ad un distillatore riconosciuto, franco impianto, le vinacce, le fecce e, se del caso, il vino di propria produzione aventi, complessivamente, un contenuto in alcole non inferiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto. La gradazione del vino prodotto è determinata forfettariamente come in appresso specificato. Nel caso di vinificazione a partire da mosti parzialmente fermentati o da vino nuovo ancora in fermentazione l'obbligo si intende soddisfatto allorquando sono stati consegnati in distilleria le fecce e, se del caso, vino di propria produzione, per un volume di alcole pari, almeno, al 5% di quello contenuto nel vino prodotto.

Va, inoltre, precisato che per i produttori obbligati il volume di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino di propria produzione consegnato all'industria dell'aceto, è detratto dal quantitativo di alcole contenuto nel vino che deve essere consegnato alla distillazione in causa.

Nel caso di consegna di vino all'industria dell'aceto, il produttore vinicolo dovrà farsi rilasciare dal titolare dell'acetificio due copie della bolletta di consegna — contenente, gli elementi di cui al mod. *A* annesso alla presente — delle quali una va tenuta a disposizione degli organi di controllo e l'altra va allegata alla eventuale domanda intesa a fruire dei benefici comunitari previsti a favore del settore vitivinicolo. Per il suddetto vino consegnato all'acetificio non è previsto alcun intervento comunitario.

La consegna in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione o il loro ritiro sotto controllo deve avvenire.

per le vinacce, entro il termine di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto prefettizio,

per le fecce, entro il termine di trenta giorni da quello della loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il giorno stesso della loro separazione dai mosti o dai vini.

Il vino, eventualmente consegnato alla distilleria o all'acetificio per adempiere l'obbligo di che trattasi, non può essere distillato, o trasformato in aceto prima del 1° gennaio della campagna in questione

Le consegne anzidette devono avvenire entro il mese di luglio 1994 e la distillazione relativa deve concludersi entro il 31 agosto successivo.

Per la determinazione del volume di alcole da consegnare in assolvimento dell'obbligo, la gradazione alcolometrica del vino da prendere in considerazione è fissata in gradi:

9 per la zona C/I;
9,5 per la zona C/II,
10 per la zona C/III

Si ricorda che il vino da tavola eventualmente consegnato alla distillazione a completamento dell'obbligo dovrà essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 gr per ogni quintale, come previsto dal decreto ministeriale 20 maggio 1986.

2. *Esenzione dall'obbligo - Riduzione della percentuale dell'obbligo* - **Deroghe.**

a) I produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna vitivinicola non ottengono un quantitativo di vino e/o di mosto superiore a 25 ettolitri, hanno la facoltà di non consegnare alla distillazione i relativi sottoprodotti. Ciò significa che, anche i produttori che hanno ottenuto un volume di vino inferiore a 25 ettolitri, nel caso che intendono farlo, possono consegnare alla distillazione le vinacce e le fecce da essi ottenute.

b) La percentuale dell'obbligo del 10% è ridotta:

al 7% per i produttori dei vini D.O.C. e D.O.C.G. bianchi relativamente alla parte del loro raccolto che può beneficiare di tale menzione.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che quando tali vini vengono ottenuti da prodotti intermedi (mosti, mosti parzialmente fermentati e vini nuovi ancora in fermentazione) nessuna riduzione è prevista a favore del vinificatore al quale, pertanto, rimane l'obbligo di consegnare il 5%. Resta inteso che a carico del fornitore dei prodotti intermedi rimane l'obbligo di consegnare alla distillazione i sottoprodotti (vinacce) o di effettuare il ritiro sotto controllo nei casi previsti;

al 5% per i produttori vinicoli che consegnano le vinacce per l'estrazione della enocianina

In tal caso è da tener presente che la riduzione si applica soltanto per il quantitativo di vinacce destinato alla produzione di enocianina, fermo restando l'obbligo del 10% per la restante parte, l'eventuale alcole ottenuto dalle vinacce, che hanno formato oggetto della estrazione di enocianina, non può essere computato ai fini dell'adempimento dell'obbligo.

a zero per i produttori di vini spumanti di qualità di tipo aromatico e di vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate di tipo aromatico, che hanno prodotto i vini stessi a partire da mosti di uva parzialmente fermentati acquistati e che abbiano subito trattamenti di stabilizzazione per eliminare le fecce.

c) Possono svincolarsi dall'obbligo della consegna dei sottoprodotti in distilleria

i produttori vinicoli delle isole minori (esclusi, quindi, i produttori della Sicilia e Sardegna).

i produttori vinicoli dell'intero territorio nazionale la cui produzione, nella campagna in causa, sia stata superiore ai 25 hl ma non superiore ai 40 hl di vino, a condizione, in entrambi i casi, che i relativi sottoprodotti siano ritirati sotto controllo.

A tale fine, i produttori interessati debbono comunicare all'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro quantità e qualità nonché la data fissata per l'esecuzione delle operazioni che li rendono inutilizzabili al consumo umano, almeno settantadue ore prima.

Si richiama l'attenzione degli interessati su talune **disposizioni e interpretazioni comunitarie in** base alle quali la «prestazione obbligatoria» viene assolta, in taluni casi, consegnando ad un distillatore riconosciuto soltanto i sottoprodotti della vinificazione anche se contenenti alcole in misura inferiore alla prevista percentuale dell'obbligo del 10%

Tali disposizioni riguardano i sottoprodotti relativi

ai vini ottenuti dalle uve da mensa (art 36 del regolamento CEE n. 822/87),

ai succhi d'uva, ai mosti concentrati, ecc:

ai vini da tavola avviati alla distillazione obbligatoria per i quali il produttore assolve l'obbligo con la sola consegna dei sottoprodotti (art. 39 del regolamento CEE n. 322/87).

Si ricorda, altresì, che in base ad una interpretazione della Commissione CEE, i maggiori volumi di vino ottenuti dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del grado alcolico del vino o per la sua edulcorazione, non sono assoggettati al regime della prestazione obbligatoria. Ciò significa, ad esempio, che se un produttore di vino arricchisce una partita di 100 hl di mosto o edulcora 100 hl di vino impiegando 5 hl di mosto concentrato o mosto

concentrato rettificato, ottenendo così 105 hl di vino, l'obbligo dovrà riguardare unicamente i 100 hl del prodotto base e non già gli altri 5 hl.

I mosti concentrati ed i mosti concentrati rettificati non sono, infatti, considerati prodotti di base per l'elaborazione di vino bensì prodotti utilizzabili nel quadro delle pratiche enologiche consentite per aumentare il grado alcolico dei vini o per la loro edulcorazione

3 *Natura dei sottoprodotti da consegnare alla distillazione o destinati al ritiro sotto controllo.*

Le caratteristiche minime che i sottoprodotti della vinificazione devono possedere al momento della loro introduzione in distilleria in assolvimento dell'obbligo in questione, sono le seguenti:

le vinacce, ottenute da uve delle zone viticole C/I, C/II, C/III, devono contenere almeno 2,8 litri di alcole per quintale;

le fecce di vino ottenute da uve delle zone viticole C/I, C/II, C/III, devono contenere almeno quattro litri di alcole per quintale ed il 45% di umidità.

Si ricorda, inoltre, che il contenuto in alcole dei sottoprodotti avviati alla distillazione e quello ottenibile dalla loro distillazione devono riflettere la realtà

I sottoprodotti oggetto di ritiro sotto controllo devono possedere almeno:

per le vinacce di uva:
2,1 litri di alcole per quintale nel caso di v q p r d bianchi;
3 litri di alcole per quintale negli altri casi.

per le fecce di vino
3,5 litri di alcole per quintale nel caso di v q p r d bianchi;
5 litri di alcole per quintale negli altri casi

Si ricorda, inoltre, che ai sensi del decreto ministeriale 6 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1992, che ha modificato l'art. 1 del decreto ministeriale 16 ottobre 1969, le fecce liquide e semiliquide destinate alle distillerie o a stabilimenti non enologici devono contenere da 5 a 10 grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto

Il rivelatore deve essere aggiunto alle fecce stesse dopo essere stato opportunamente sciolto in una quantità di acqua strettamente necessaria per la solubilità del sale e per il trattamento del sottoprodotto stesso.

I produttori che ottengono sottoprodotti (vinacce - fecce) che non possiedono le caratteristiche minime di cui sopra dovranno destinarli ad utilizzazioni diverse dalla distillazione o al ritiro sotto controllo.

In tal caso, il produttore dovrà assolvere il proprio obbligo consegnando in distilleria vino da tavola di propria produzione

4 *Regime dei prezzi di conferimento dei prodotti alla distillazione e dei relativi aiuti.*

Il prezzo di cessione dei prodotti (vinacce, fecce e, se del caso, vino) che i distillatori sono tenuti a pagare ai produttori vinicoli per la materia prima consegnata in assolvimento della «prestazione obbligatoria», è stato fissato, come precisato in precedenza, a 0,82 ECU, pari a L. 1.776,59 per grado alcole contenuto in ogni quintale di sottoprodotto o di ettolitro di vino, resi franco distilleria.

Il distillatore che ha ottenuto acquavite di vinaccia o di vino (rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89) o alcole neutro (rispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989 che stabilisce le regole generali di distillazione) o alcole grezzo (avente, almeno, un titolo alcolometrico di 52% vol.) può beneficiare del seguente aiuto:

0,48 ECU, pari a L. 1.039,90% vol. di alcole per ettolitro di prodotto ottenuto dalle distillazioni allorché trattasi di alcole neutro;

0,25 ECU, pari a L 541,64 % vol. di alcole per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione allorché trattasi di acquavite di vinaccia o grappa;

0,23 ECU, pari a L. 498,31 % vol. di alcole per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione allorché trattasi di acquavite di vino;

0,37 ECU, pari a L. 801,63 % vol. di alcole per ettolitro di prodotto ottenuto dalla distillazione quando trattasi di alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol

5. *Regime dei prezzi di conferimento all'A I M A. dell'alcole ottenuto*

Il distillatore può consegnare all'A.I.M.A. il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché avente una gradazione di almeno 92% vol. entro il 30 novembre 1994.

In proposito si richiama l'attenzione degli interessati sulle disposizioni comunitarie relative alla misura in causa per la campagna 1993-94.

Dette disposizioni prevedono che i prodotti ottenuti dalle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento n. 822/87 eventualmente consegnati all'organismo di intervento saranno pagati da quest'ultimo al prezzo previsto per l'alcole greggio.

Ciò significa che anche l'alcol neutro, eventualmente consegnato all'organismo di intervento, sarà pagato allo stesso prezzo previsto per l'alcool greggio e cioè 1,33 ECU pari a L. 2.881,55 % vol. di alcool per ettolitro.

Nel caso in cui il distillatore consegni l'alcole all'Organismo di intervento dopo che ha ottenuto per lo stesso alcole l'aiuto comunitario, l'A.I.M.A. corrisponderà il prezzo fissato per il conferimento di tale prodotto, come dianzi precisato, diminuito dell'aiuto già versato.

Il prezzo di acquisto è pagato da parte dell'A.I.M.A. al distillatore entro tre mesi dalla consegna dell'alcole.

6. *Modalità di pagamento del prezzo minimo di cessione dei sottoprodotti, dell'aiuto comunitario nonché del prezzo di cessione dell'alcole all'A.I.M.A.*

A) Il prezzo dei prodotti consegnati in distilleria, in adempimento della «prestazione obbligatoria» mediante la consegna delle vinacce, delle fecce e, se del caso, del vino da tavola, è pagato dal distillatore al produttore entro tre mesi dal giorno di entrata in distilleria di ciascuna partita dei suddetti prodotti.

Tuttavia il produttore ed il distillatore possono convenire:

che il distillatore versi al produttore entro tre mesi dalla consegna delle «prestazioni viniche», un acconto pari all'80% del relativo prezzo di acquisto oppure

che l'acconto stesso sia versato, al più tardi, entro un mese dalla presentazione della fattura.

In caso di distillerie cooperative di cui facciano parte produttori vinicoli singoli o associati, la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto suddetto può essere fornita con apposita documentazione sostitutiva quale, ad esempio, una dichiarazione da cui risulti che il conferente è socio della cooperativa

In entrambi i casi il saldo deve essere versato al produttore entro il 30 novembre 1994.

B) Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto deve presentare, entro il 31 dicembre 1994, una domanda all'A.I.M.A. alla quale, oltre agli altri documenti previsti dalla anzidetta azienda, devono essere allegati:

una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto dei sottoprodotti o del vino che gli sono stati consegnati per la distillazione o un riepilogo degli stessi completato con la data di introduzione in distilleria degli stessi prodotti,

un certificato rilasciato dall'UTF competente per territorio da redigere in conformità al modello *B* allegato alla presente circolare

Il versamento dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A. al distillatore è, inoltre, subordinato alla condizione che lo stesso fornisca nei tre mesi che seguono la presentazione della domanda, la prova di aver pagato al produttore l'acconto dell'80% del prezzo di acquisto dei sottoprodotti o del vino mediante presentazione della fattura relativa alla cessione dei sottoprodotti o del vino, dalla quale risulti la quantità ceduta ed il corrispondente montegradi.

Tali fatture devono essere accompagnate da una dichiarazione del produttore attestante l'avvenuto pagamento medesimo La firma del produttore dichiarante deve essere autenticata nelle forme di legge.

In alternativa alla anzidetta dichiarazione del produttore, il distillatore può costituire una cauzione in favore dell'A.I.M.A. pari, almeno, al 110% dell'aiuto richiesto.

In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di cessione dovrà essere fornita dal distillatore entro il 31 marzo 1995. L'A.I.M.A. dovrà liberare la cauzione entro tre mesi dalla presentazione della prova, da parte del distillatore, di aver pagato il prezzo di cessione al produttore.

C) Il distillatore che intenda cedere all'A.I.M.A. l'alcole della distillazione in questione deve presentare a detta azienda apposita domanda alla quale, oltre ai documenti richiesti dalla stessa, devono essere allegati

il riepilogo delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro delle materie prime, serie C, mod 41 D II,

il certificato dell'UTF competente per territorio da redigere in conformità al modello allegato alla presente circolare (allegato *B*).

7. *Altri adempimenti del distillatore.*

Il distillatore entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di introduzione in distilleria dei sottoprodotti della vinificazione e o del vino in assolvimento della «prestazione obbligatoria», deve rilasciare un'attestazione, mediante bolletta, che contenga almeno gli elementi del modello *C* annesso alla presente circolare

Le suddette bollette dovranno essere compilate in cinque esemplari

il primo e il secondo per il conferente,

il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi,

il quarto per il comune competente per territorio

il quinto, che costituisce la matrice della bolletta deve essere custodito agli atti della distilleria

8. *Bollette di consegna.*

Come dianzi precisato, le bollette di consegna che le acetene e le distillerie sono tenute a rilasciare al produttore vinicolo, quale prova dell'avvenuta consegna dei prodotti vinicoli a titolo di «prestazione obbligatoria» devono contenere, almeno, gli elementi di cui al modello *A* e del modello *C*, allegati alla presente circolare. Ciò significa che i relativi modelli da utilizzare, sia da parte delle acetene (mod. *A*) sia da parte delle distillerie (mod. *C*) potranno avere anche una veste tipografica diversa.

9. *Elaborazione del vino alcolizzato.*

Il vino eventualmente da consegnare in adempimento della «prestazione obbligatoria» può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano la elaborazione dei vini alcolizzati sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 del Consiglio relativo alle regole generali di distillazione e, per quanto riguarda la distillazione in questione nel regolamento CEE della Commissione n. 3105/88 del 7 ottobre 1988, e successive modifiche.

Si ricorda, inoltre, che con la circolare n. 10 del 2 luglio 1989 e con la lettera circolare del 18 febbraio 1991 prot. F/435, sono state emanate dalla scrivente le norme relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

10. *Completamento della consegna ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.*

Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2046/89, i produttori vinicoli soggetti all'obbligo di che trattasi e che abbiano consegnato, entro i termini previsti, almeno il 90% del prodotto corrispondente al proprio obbligo, possono soddisfare l'obbligo stesso, consegnando il quantitativo residuo entro il 30 aprile 1995.

Le quantità di vino avviate alla distillazione devono essere distillate entro il 31 maggio 1995 ed i relativi prodotti della distillazione possono essere consegnati all'A.I.M.A. entro il 30 giugno 1995.

Il prezzo di acquisto del vino da tavola nonché il prezzo dell'alcole eventualmente consegnato all'A.I.M.A. sono, in tal caso, diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la stessa distillazione, per la produzione di alcole neutro.

11. *Sanzioni comunitarie e nazionali.*

Il produttore che non assolve all'obbligo di cui trattasi non può accedere agli interventi comunitari previsti nel corso della campagna successiva.

Il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte del distillatore, ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 2046/89, può costituire motivo di revoca temporanea o definitiva del riconoscimento concesso.

Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 6 e 9, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 4 novembre 1987, n. 460, chiunque:

trasgredisce il divieto di sovrappressione delle uve e di pressatura delle fecce, nonché l'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione sancito dall'art. 35 del regolamento n. 822/87;

non osserva le disposizioni contenute nel regolamento n. 2046/89 e nel decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 maggio 1986 circa gli obblighi da osservarsi nel corso delle operazioni di distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione,

incorre nella sanzione amministrativa del pagamento di lire centocinquantamila per quintale o frazione di quintale di prodotto, ma la sanzione non può essere comunque inferiore a lire seicentomila.

Inoltre ai distillatori che non adempiano ai propri obblighi entro i termini stabiliti sarà ridotto l'aiuto loro dovuto nel modo seguente:

per quanto concerne la data di pagamento al produttore del prezzo minimo, l'aiuto sarà diminuito nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo, rispetto alla data limite fissata, e per un periodo di un mese. Se il ritardo supera il mese l'aiuto non sarà versato;

per quanto riguarda:

a) la comunicazione circa la prova del pagamento del prezzo minimo,

b) la presentazione della domanda dell'aiuto,

c) la consegna dell'alcole all'A.I.M.A.,

l'aiuto, in tutti gli anzidetti casi, sarà diminuito dello 0,5% per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi. Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato;

per quanto attiene la data di comunicazione dei quantitativi dei prodotti distillati e dei relativi prodotti ottenuti dalla distillazione stessa al distillatore che non rispetta i termini previsti l'aiuto relativo sarà diminuito dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

In tutti i casi sopra elencati, qualora l'aiuto sia stato accordato anticipatamente, il recupero verrà effettuato sulla cauzione costituita in favore dell'A.I.M.A.

I destinatari della presente circolare sono vivamente pregati di dare la massima diffusione al contenuto della stessa affinché i produttori vinicoli da una parte ed i distillatori dall'altra abbiano tempestiva e completa conoscenza delle disposizioni che regolano la materia e delle sanzioni in vigore a carico di chiunque contravvenga alle disposizioni medesime.

Il Ministro: DIANA

MODELLO 1

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n.

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) con residenza o sede in ha consegnato in data odierna all'acetificio le seguenti quantità di vino hl del tipo provenienti dalla zona (3) con gradazione effettiva di per complessivi gradi alcole per la produzione di aceto a parziale liberazione del suo obbligo.

Estremi della bolletta di accompagnamento

Estremi della dichiarazione di produzione (4)

Data,

Per l'acetificio

Il conferente

(1) La bolletta va compilata in quattro esemplari: il primo ed il secondo per il conferente; il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi, il quarto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti dell'acetificio.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona: C/Ib o C/II o C/III.

(4) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la dichiarazione è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

ALLEGATO *B*

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOLE OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DELLE MATERIE PRIME (VINACCE, FECCE DI VINO, VINO) CONFERITE DAI PRODUTTORI OBBLIGATI AL SODDISFACIMENTO DELLA PRESTAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 35 DEL REGOLAMENTO CEE N. 822/87).

UFFICIO TECNICO DI FINANZA ....

Prot. n. .... *del* ....

A) Vista l'istanza (1) del .... con la quale la ditta .... esercente una fabbrica di alcole di seconda categoria ubicata nel comune di .... via .... n. .... rappresentata dal .... (qualifica) signor .... chiede il rilascio, ai sensi del regolamento CEE n. .... di un certificato attestante che il quantitativo di ettolitri .... a grado alcolico reale medio di .... pari ad ettanidri .... di alcole neutro e di ettolitri .... a grado alcolico reale medio di .... pari ad ettanidri .... di scarti di lavorazione (alcole teste e code) .... oppure di ettolitri .... a grado alcolico reale medio di .... pari ad ettanidri .... di alcole greggio, è quello ottenuto dalla distillazione di quintali .... di vinaccia, fecce di vino oppure di hl .... di vino conferiti/o da produttori obbligati alla prestazione obbligatoria nella campagna vitivinicola 19..../19.... (2) e da quintali di vinaccia, fecce di vino non comprese nella prestazione obbligatoria ....

B) Visto che dalle scritturazioni riportate dalla ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, serie *C*, modello 41 D.I.I., previsto dall'art. 14 del testo unico delle leggi relative alle imposte sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (*Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1924, n. 195), allegato in copia autenticata al presente certificato, risulta che nel periodo dal .... al .... la ditta .... ha lavorato il quantitativo di materia prima suddetta di quintali/ettolitri .... di vinaccia/fecce di vino/vino;

C) Visti gli atti contabili di ufficio;

SI CERTIFICA

che durante la lavorazione del periodo (3) dal .... al .... presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

Alcole neutro:
ettolitri .... a grado alcolico reale medio di .... pari ad ettanidri ...., la cui gradazione è compresa tra .... e ....

L'alcole neutro, di cui sopra, presenta i requisiti per essere immesso al consumo di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989, come risulta dai seguenti certificati di analisi n. .... del .... e n. .... del .... rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. di ....

Alcole teste e code:
ettolitri .... a grado alcolico reale medio di .... pari ad ettanidri ...., la cui gradazione è compresa tra .... e ....

Alcole greggio:
ettolitri .... a grado alcolico reale medio di .... pari ad ettanidri ...., la cui gradazione è compresa tra .... e ....

(4) L'alcole neutro/greggio/teste e code è stato depositato nei magazzini fiduciari di fabbrica della distilleria .... situata nel comune di .... via .... n. ...... e precisamente, nei serbatoi metallici contraddistinti coi nn. ....

Il presente certificato viene rilasciato in originale alla ditta richiedente per essere presentato all'A.I.M.A. e copia dello stesso viene inviata da questo UTIF direttamente alla predetta Azienda di Stato.

Il capo dell'ufficio
....

(1) Contenente l'indicazione dei contratti (estremi, quantità e qualità delle materie prime).

(2) Depennare nel caso che la lavorazoine di materie prime appartenenti al regime delle prestazioni viniche avvenga separatamente da quelle non in detto regime.

(3) Si ripete quello indicato al punto *B)*.

(4) Solo in caso di conferimento.

N.B. — Riportare gli esiti di analisi dei campioni prelevati sulle materie prime (vinacce e fecce).

MODELLO *C*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. ....

Produttore soggetto alla prestazione obbligatoria (2) .... con residenza o sede in .... ha consegnato in data .... alla distilleria .... le seguenti quantità di materie prime vinose o vino, ottenuto nella zona (3) ....

per la produzione di alcool (4)

per la produzione di acquavite (4)

a liberazione totale/parziale della prestazione obbligatoria di cui all'art. 35 del regolamento CEE n. 822/87:

MATERIE PRIME	QUANTITÀ	GRADAZIONE			TOTALE LITRI ANIDRI	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate	Q.li	....	....	....	....	....
Vinacce parzialmente fermentate	Q.li	....	....	....	....	....
Fecce di vino	Q.li	....	....	....	....	....
Vino	Hl	....	....	....	....	....

Estremi della bolletta di accompagnamento (7)
Estremi della dichiarazione di produzione (8)

Nel caso che il conferente di materie vinose abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonché la residenza o la sede di questi

Data,

Il conferente *Il distillatore*

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in cinque esemplari: il primo e il secondo per il conferente, il terzo per l'ufficio competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi, il quarto per il comune competente per territorio, il quinto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.
(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.
(3) Indicare la zona C Ib, C 2 o C 3 b a seconda della provenienza del prodotto.
(4) Cancellare le voci che non interessano.
(5) Indicare la quantità complessiva di alcool conferita con i singoli prodotti.
(6) Indicare la quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e delle code.
(7) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100 a termine dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.
(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la dichiarazione è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

93A5919

CIRCOLARE 27 settembre 1993, n. 13.

Modalità di applicazione concernenti la riduzione del prezzo del vino avviato alla distillazione nel corso della campagna 1993-94.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Ai signori commissari di Governo delle regioni
Al commissario di Stato per la regione siciliana
Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni
Ai signori assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

e per conoscenza:

Al Ministero dell'interno
Gabinetto
Direzione generale di pubblica sicurezza
Al Ministero delle finanze
Direzione generale dogane e imposte indirette
Direzione generale servizi finanza locale
Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale
Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.
Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.
Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunità europee - Bruxelles
Alla commissione CEE - Direzione generale agricoltura - Divisione vino - Bruxelles
Alla gestione produzione agricola
Alle organizzazioni di categoria
All'Istituto regionale della vite e del vino
All'ufficio FEOGA

1. *Premesse.*

Come è ormai noto l'art. 44 del regolamento CEE n. 822/87 stabilisce che il prezzo di cessione del vino avviato alla distillazione che ha formato oggetto di arricchimento con mosto concentrato o con mosto concentrato rettificato, col beneficio dell'aiuto comunitario, è ridotto in misura corrispondente al vantaggio economico conseguito.

Le modalità applicative del predetto art. 44 sono state stabilite dal regolamento CEE n. 2728/88, della Commissione del 31 agosto 1988. Il livello della riduzione, a valere per la campagna 1993-94 è stato fissato con regolamento CEE n. 2093/93 del 28 luglio 1993.

Detto livello di riduzione, per quanto riguarda le zone viticole italiane (C1, C2, C3), è di 0,15 ECU per ogni grado di alcole consegnato alle seguenti distillazioni:

distillazione preventiva (art. 38 del regolamento n. 822/87);

distillazione obbligatoria (art. 39 del regolamento n. 822/87);

distillazione di sostegno (art. 41 del regolamento n. 822/87).

La conversione in lire italiane del suddetto importo, espresso in ECU, si effettua utilizzando il tasso di conversione applicato alla distillazione cui si riferisce.

Ciò significa che per la distillazione preventiva di cui all'art. 38 del regolamento n. 822/77 e per la distillazione di sostegno di cui all'art. 41 dello stesso regolamento, la conversione in moneta nazionale della eventuale riduzione del prezzo di cessione dovrà essere effettuata al tasso di cambio in vigore il primo giorno del mese durante il quale viene effettuata la prima consegna di vino prevista da uno stesso contratto.

Per quanto riguarda, invece, la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento n. 822/87 la conversione in moneta nazionale dovrà essere effettuata al tasso di cambio in vigore il 1° aprile 1994.

2. *Casi di inapplicabilità della riduzione del prezzo di cessione.*

In linea di principio, tutti i vini consegnati alla distillazione sono soggetti alla riduzione in questione. Tuttavia tale riduzione non si effettua nei confronti:

A) Dei vini consegnati alla distillazione da parte dei produttori che rinunciano, per la campagna 1993-94, agli aiuti previsti a favore dell'impiego del mosto concentrato o del mosto concentrato rettificato per l'arricchimento dei vini da tavola.

Per le distillazioni facoltative di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento n. 822/87, il produttore interessato dovrà presentare una dichiarazione di rinuncia in triplice copia agli uffici provinciali dell'agricoltura o agli uffici provinciali delle regioni preposti all'approvazione dei contratti di distillazione, secondo lo schema allegato alla presente (allegato I).

Gli uffici anzidetti provvederanno alla vidimazione delle tre dichiarazioni delle quali una sarà conservata dallo stesso ufficio che l'ha vidimata, la seconda sarà inviata all'A.I.M.A. - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, e la terza copia sarà consegnata dal produttore al distillatore al fine dell'ottenimento del prezzo di cessione per intero.

Per la distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento CEE n. 822/87, la dichiarazione di rinuncia dovrà essere, invece, presentata all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.

Stessa procedura dovrà essere seguita dal produttore per il vino consegnato per conto di altri produttori obbligati.

B) Dei vini consegnati in distilleria dopo il 31 dicembre 1993, qualora il relativo produttore fornisca la prova di non aver presentato domanda di aiuto per l'arricchimento dei prodotti destinati alla produzione dei vini da tavola della campagna 1993-94 con mosti concentrati o con mosti concentrati rettificati.

Tale prova è costituita da un attestato rilasciato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, da cui risulti che il produttore in causa non ha presentato dichiarazione preventiva per operazioni di arricchimento del vino da tavola nel corso della campagna 1993-94.

Tale attestato sarà redatto in tre esemplari: uno di essi sarà custodito dallo stesso ufficio che lo ha emesso, il secondo sarà inviato all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed il terzo sarà consegnato al produttore per essere poi presentato al distillatore.

Resta, però, inteso che l'anzidetto attestato può essere anche sostituito dalla dichiarazione di rinuncia come al precedente punto *A)*. Tale rinuncia dovrà essere irrevocabile.

3. *Rimborso della detrazione di prezzo.*

Ai produttori che nel corso della campagna 1993-94, hanno effettuato operazioni di arricchimento, col beneficio dell'aiuto comunitario, della propria produzione di vino da tavola per un volume inferiore a quello complessivamente consegnato alle differenti distillazioni nel corso della campagna stessa, sarà rimborsata la detrazione di prezzo operata relativamente ad un quantitativo di vino da tavola corrispondente alla differenza tra le quantità di vino da tavola che il produttore ha consegnato alle distillazioni, o ha fatto consegnare per proprio conto, e la quantità per la quale ha ottenuto l'aiuto comunitario per l'arricchimento. A tal fine non sono da prendere in considerazione i vini consegnati alla distillazione obbligatoria che hanno formato oggetto di acquisto presso altri produttori.

Esempio: un produttore ha consegnato alle diverse distillazioni 2.350 hl di vino, di cui 150 hl acquistati da altro produttore, per la distillazione obbligatoria, mentre l'aiuto per l'arricchimento riguarda un volume di 1.800 hl, il rimborso che in tal caso il produttore potrà rivendicare riguarderà:

2.350 — 150 — 1.800 = hl 400.

Analogo rimborso potrà essere rivendicato dai produttori che non hanno presentato, pur esistendone i presupposti, la dichiarazione di rinuncia agli aiuti per l'arricchimento o la prova di non aver presentato domanda di aiuto.

In entrambi i casi ricordati i produttori interessati dovranno presentare all'A.I.M.A., entro il 31 agosto 1994, apposita domanda di rimborso nella quale dovranno essere specificati gli elementi riguardanti ogni singola distillazione come dal prospetto allegato alla presente circolare (allegato III).

Tale domanda deve essere corredata, oltre che dal cennato prospetto, opportunamente compilato, dai seguenti documenti:

copia delle fatture del vino consegnato alle differenti distillazioni comunitarie oggetto della riduzione del prezzo,

dichiarazione del produttore interessato concernente le modalità di pagamento del rimborso;

certificato di residenza o, in sostituzione, dichiarazione debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (per le persone fisiche), della camera di commercio (per le ditte individuali) e della cancelleria del tribunale (per le società commerciali e per le cooperative).

4. *Diminuzione dell'aiuto al distillatore e del prezzo di cessione dell'alcole all'A.I.M.A.*

Per i vini consegnati ad ognuna delle distillazioni per i quali il distillatore ha operato la riduzione del prezzo di cui al precedente punto 1, il relativo aiuto da versare al distillatore, da parte dell'A.I.M.A., sarà ridotto di un importo pari alla riduzione operata dallo stesso distillatore.

I prodotti, ceduti all'A.I.M.A. ed ottenuti da vini consegnati alla distillazione obbligatoria di cui all'art. 39 del regolamento n. 822/87, nei confronti dei quali sia stata operata la riduzione del prezzo di cessione, saranno pagati dall'organismo di intervento al distillatore al prezzo previsto per la distillazione in causa dedotto di un importo pari alla riduzione del prezzo del vino a suo tempo operata.

Per una migliore e più immediata conoscenza dei valori numerici che scaturiscono dalla norma in questione si allega alla presente circolare una tabella (allegato II) indicante:

i prezzi minimi di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni finora disposte dalla CEE per la campagna 1993-94;

i prezzi di cessione del vino per ciascun tipo di distillazione, al netto della riduzione.

Si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria interessati a dare alla presente circolare la massima divulgazione affinché i produttori vitivinicoli da una parte

e i distillatori dall'altra, siano posti nelle condizioni di avere completa e tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia di detrazione del prezzo di cessione del vino alla distillazione per il quale il produttore ha beneficiato dell'aiuto CEE per l'aumento del grado alcolico.

Il Ministro DIANA

ALLEGATO I

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DI RINUNCIA

Data,

Al (1)

e, per conoscenza

All'A I M A - Via Palestro n 81 - 00185 ROMA

OGGETTO *Rinuncia agli aiuti comunitari riservati ai produttori vinicoli che procedono all'aumento del grado alcolico dei vini da tavola con mosti concentrati nel corso della campagna 1993-94*

Il sottoscritto produttore
titolare dell'azienda
sita in
codice fiscale

Dichiara in modo irrevocabile
di rinunciare agli aiuti comunitari di cui all'oggetto

Il produttore

Visto
Data Prot

Firma

Timbro

(1) Vedi punto 2, lettera *A)*

ALLEGATO II

Tipo di distillazione e corrispondente riferimento al reg n 822 87	Tipo di vino	Prezzo minimo di cessione ECU	Riduzione del prezzo	Prezzo minimo di cessione ridotto
Preventiva (art 38)	A1 R1 R2	2,06	0,15 ECU	1,91 ECU
Sostegno (art 41)	A1 R1 R2	2,60	0,15 ECU	2,45 ECU

N B — Il livello del prezzo di cessione del vino alla distillazione obbligatoria di cui all'art 39 del regolamento n 822/87 sarà determinato al momento della attivazione della misura stessa essendo correlato al volume del vino oggetto dell'obbligo

ALLEGATO III

DA COMPILARE A CURA DEL PRODUTTORE

Misure di intervento previste dal reg 822 87	VINO AVVIATO ALLA DISTILLAZIONE					
	Quantità consegnata hl	Grado medio pond	Contenuto alcolico (Montcg)	Misura unitaria detrazione lire	Importo detrazione lire	Distilleria a cui è consegnato il vino
Art 38 Distillazione preventiva						
Art 39 Distillazione obbligatoria						
Art 41 Distillazione sostegno						
TOTALI (hl)						

Quantità di vino da tavola arricchita nella campagna 1993 94 con aiuti comunitari (comprensiva di mosti concentrati) . . . . .

Differenza quantitativa su cui calcolare il rimborso .. . .

Data ... .

Firma .. . .

93A5920

CIRCOLARE 27 settembre 1993, n. 14.

Modalità di applicazione della distillazione preventiva per la campagna 1993-94.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

All'Ispettorato centrale repressione frodi

Ai signori commissari di Governo delle regioni

Al commissario di Stato per la regione siciliana

Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni

Ai signori assessori all'agricoltura delle province di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno
Gabinetto
Direzione generale di pubblica sicurezza

Al Ministero delle finanze
Direzione generale dogane e imposte indirette
Direzione generale servizi finanza locale
Comando generale Guardia di finanza - Ufficio operativo

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale produzione industriale

Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale accordi commerciali

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - N.A.S.

Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.

Alla rappresentanza permanente italiana presso le Comunità europee - BRUXELLES

Alla commissione CEE - Direzione generale agricoltura - Divisione vino - BRUXELLES

Alla gestione produzione agricola

Alle organizzazioni di categoria

All'Istituto regionale della vite e del vino

All'ufficio FEOGA

Con regolamento CEE della Commissione n. 2721/88 del 31 agosto 1988, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 2181/91 del 24 luglio 1991, sono state stabilite le modalità di applicazione delle distillazioni volontarie previste dagli articoli 38 (preventiva) e 41 (sostegno) del regolamento CEE n. 822/87.

Inoltre, con regolamento CEE della Commissione n. 2094/93 del 28 luglio 1993 e stata attivata per la campagna 1993-94 la «distillazione preventiva» di cui all'art. 38 del regolamento CEE n. 822/87 e con regolamento CEE n. 2093/93 del 28 luglio 1993 sono stati determinati, tra l'altro, i livelli dei prezzi di cessione dei vini nonché l'importo degli aiuti delle differenti distillazioni.

Le disposizioni previste dal predetto regolamento CEE n. 2094/93 riguardano:

il termine ultimo di presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive, che è stato fissato al 15 novembre 1993;

il termine di consegna in distilleria dei quantitativi di vino risultanti dai contratti approvati, che è stato fissato, al più tardi, alla data del 15 marzo 1994;

la costituzione di una cauzione di importo pari a 4 ECU per hl per i quantitativi di vino che figurano nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive.

la quantità di vino da tavola, o di vino atto a dare vino da tavola, ammessa alla distillazione in causa, la quale non può eccedere i 12 hl per ettaro della superficie coltivata a vigneto per la produzione di vino da tavola, compresa quella destinata ad ottenere vino ad indicazione geografica.

1. *Soggetti che hanno titolo per concludere contratti di distillazione preventiva.*

Possono accedere alla distillazione preventiva soltanto i produttori di vino da tavola e cioè, qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone che hanno prodotto vino da tavola da uve fresche, da mosto di uve e da mosto di uve parzialmente fermentato, da essi stessi ottenuti o acquistati.

Il vino può essere ceduto soltanto a «distillatori riconosciuti» o «assimilati» o a «elaboratori di vino alcolizzato» riconosciuti.

2. *Vino oggetto della distillazione e prodotti ottenibili.*

Possono formare oggetto della distillazione preventiva i vini da tavola rossi, rosati e bianchi aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 9% vol. nonché i vini atti a dare vini da tavola, della campagna 1993-94 e precedenti, aventi le caratteristiche di cui ai punti 12 e 13 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87.

Dalla distillazione dei predetti vini possono essere ottenuti i seguenti prodotti:

alcole neutro che risponde alla definizione di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2046/89, del Consiglio;

acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dalle disposizioni comunitarie di cui al regolamento CEE n. 1576/89;

alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

3. *Volume massimo di vino ammesso alla distillazione.*

Come già accennato nelle premesse, con regolamento CEE della Commissione n. 2094/93 è stato determinato il quantitativo massimo di vino che può formare oggetto della distillazione «preventiva».

A norma del predetto regolamento il produttore italiano può far distillare un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola che non può eccedere i 12 ettolitri per ettaro di superficie a vite coltivata per la produzione di vino da tavola

Come è noto, ai sensi del regolamento CEE n. 2721/88, e successive modifiche, la superficie che a tal fine deve essere presa in considerazione è quella indicata nella sezione g) della dichiarazione di produzione in vigore nella campagna 1993-94 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola ed ai vini da tavola ad indicazione geografica.

In proposito si richiama l'attenzione sul contenuto della lettera circolare del Ministero dell'agricoltura e foreste n. F 428 del 2 marzo 1992 in ordine alla esclusione ai fini della quantificazione del volume di vino ammissibile, delle superfici vitate destinate alla produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati

4 *Prezzi minimi di cessione dei vini ed importi degli aiuti comunitari.*

Come è noto, ai sensi dell'art. 38, par. 2, del regolamento CEE n. 822/87, il prezzo minimo di acquisto del vino consegnato alla distillazione preventiva è pari al 65% del prezzo di orientamento stabilito per la campagna in causa che è di ECU 3,17 % vol hl

Pertanto il prezzo minimo di cessione alla distillazione in questione dei vini da tavola e dei vini atti a dare vini da tavola è di ECU 2,06 % vol hl.

Tale prezzo, che si applica a merce nuda franco azienda del produttore, deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

L'obbligo del rispetto del termine di pagamento è subordinato alla condizione che il produttore abbia presentato entro due mesi dalla consegna del vino in distilleria la prova dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n 822/87 per la campagna precedente.

Qualora la prova in questione venga fornita dal produttore oltre il predetto termine, il pagamento del prezzo di acquisto sarà effettuato dal distillatore entro un mese dalla presentazione della prova medesima.

Gli importi degli aiuti sono stati fissati per grado e per ettolitro nella seguente misura.

a) ECU 1,56, se si ottiene alcole neutro, come definito all'allegato del regolamento n. 2046/89;

b) ECU 1,45, se si ottiene alcole grezzo avente un titolo alcolometrico di almeno 52% vol. o se si ottiene acquavite di vino rispondente alle caratteristiche fissate dalle disposizioni vigenti.

L'aiuto comunitario è corrisposto dall'A I M.A. al distillatore entro tre mesi a partire dalla data in cui lo stesso fornisce le prove dell'avvenuta distillazione del quantitativo totale del vino indicato nei contratti o nelle dichiarazioni sostitutive e del pagamento del prezzo minimo di acquisto.

Il distillatore che non ha chiesto l'anticipo su cauzione è tenuto a fornire all'A I.M.A. entro il 31 dicembre 1994 le prove dell'avvenuta distillazione nonché la prova dell'avvenuto pagamento, entro i termini prescritti, del prezzo minimo di acquisto per il vino distillato.

Se si constata che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'A I.M.A. versa al produttore prima del 1º giugno 1995, un importo pari all'aiuto

È prevista la possibilità che il distillatore, dopo l'approvazione del contratto di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, possa chiedere all'A.I.M.A. che l'importo dell'aiuto gli sia versato in anticipo a condizione che costituisca a favore dell'A.I M.A. stessa una cauzione pari al 120% di detto importo come stabilito con regolamento CEE n. 2046/89 e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 258 del 20 settembre 1983.

L'anticipo di cui sopra può essere corrisposto nella misura massima dell'importo dell'aiuto previsto per la distillazione del vino in alcole greggio o acquavite di vino, calcolato sulla base del volume di alcole indicato per il vino iscritto nel contratto di distillazione o nella dichiarazione sostitutiva.

Nel caso di richiesta di pagamento anticipato dell'aiuto, il relativo importo sarà corrisposto dall'A.I.M A. al distillatore entro tre mesi dalla presentazione della cauzione e della relativa documentazione.

Ai fini dello svincolo della cauzione, i beneficiari dell'aiuto devono fornire all'A I.M.A. – entro e non oltre il 31 gennaio 1994 — la prova che:

il quantitativo totale del vino oggetto del contratto è stato distillato;

il distillatore ha pagato al produttore almeno il prezzo minimo di acquisto entro i termini prescritti.

Infine, per quanto concerne il tasso da utilizzare per convertire in moneta nazionale il prezzo di acquisto del vino, gli aiuti per la distillazione nonché l'importo della riduzione del prezzo di acquisto di cui al successivo punto 5, il tasso applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui è avvenuta la prima consegna del vino alla distilleria, riferita ad uno stesso contratto.

5. *Riduzione del prezzo di acquisto dei vini avviati alla distillazione e dei relativi aiuti.*

Il sopracitato regolamento CEE n. 2093/93 della Commissione fissa, tra l'altro, la riduzione del prezzo di cessione dei vini avviati alle differenti distillazioni nel corso della campagna 1993-94 da parte dei produttori che hanno effettuato l'arricchimento dei propri vini da tavola con il beneficio dell'aiuto comunitario.

Tale riduzione è di 0,15 ECU per ogni grado ettolitro di vino consegnato alla distillazione.

Le norme che presiedono alla pratica attuazione della riduzione del prezzo di cessione del vino alla distillazione sono illustrate con apposita circolare di questo Ministero.

6. *Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino.*

Le disposizioni del citato regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorità competenti degli Stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare

la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono:

la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore;

il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 1986, è stato stabilito che il vino da tavola oggetto dei contratti di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per quintale di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

La violazione di tale obbligo comporta, per i trasgressori, l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella legge 460 del 4 novembre 1987.

I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del decreto 20 maggio 1986 e non possono procedere alla estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi.

I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino che non sia stato denaturato in conformità a quanto prescritto dal precitato decreto.

Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare del quantitativo, del colore e della gradazione alcolica effettiva, viene effettuato dall'UTF competente, per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze d'intesa con questo Ministero.

Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli UTF competenti, i piani di ritiro del vino secondo le modalità indicate al punto 4 della circolare n. 20 del 16 settembre 1983, relativa alla distillazione preventiva per la campagna 1983-84.

7. *Presentazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive.*

I produttori di vini da tavola che intendono procedere alla distillazione di cui trattasi, debbono presentare una domanda per l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive, entro il 15 novembre 1993 corredata da una copia della dichiarazione di produzione relativa alla campagna 1993-94.

Detti contratti e le dichiarazioni sostitutive dovranno essere presentati sulla base di apposita modulistica che sarà predisposta dall'A.I.M.A.

Nella domanda il produttore richiedente deve dichiarare di non avere presentato ad uffici di altre province precedenti domande di approvazione di contratti di distillazione specificando, in caso contrario, l'ufficio presso il quale ha presentato le altre domande e le quantità di vino oggetto dei contratti approvati o in corso di approvazione.

Si chiarisce in proposito che la normativa comunitaria consente la presentazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive anche prima della presentazione della relativa dichiarazione di produzione da parte del produttore vinicolo, a condizione che il versamento dell'aiuto al distillatore e lo svincolo della cauzione siano subordinati alla presentazione della dichiarazione stessa.

Il contratto o la dichiarazione sostitutiva dovrà contenere l'indicazione della superficie relativa al vino da tavola ed al vino da tavola con indicazione geografica che presumibilmente sarà ottenuto nel corso della campagna 1993-94.

Resta, naturalmente, inteso che il volume di vino che beneficierà dell'aiuto comunitario non potrà superare, in ogni caso, il limite massimo di 12 ettolitri per ettaro delle superfici indicate nella sezione *g)* della dichiarazione di produzione per la campagna 1993-94 in corrispondenza delle voci relative ai vini da tavola ed ai fini da tavola ad indicazione geografica.

Si richiama l'attenzione degli uffici periferici preposti all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive di distillazione sull'assoluta necessità di comunicare telegraficamente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre la data del 25 novembre 1993 il quantitativo totale del vino che ha formato oggetto degli anzidetti contratti e dichiarazioni sostitutive presentati (anche se non ancora approvati) entro il 15 novembre 1993.

Il contratto di distillazione, per il quale si chiede l'approvazione, deve avere per oggetto l'acquisto, da parte del distillatore, del vino da tavola o del vino atto a dare vino da tavola e contenere l'impegno di quest'ultimo di corrispondere al produttore, entro i termini stabiliti, un prezzo non inferiore ai prezzi minimi di cessione indicati ai precedenti punti 4), 5).

Oltre ai predetti elementi, nei contratti di distillazione e dichiarazioni sostitutive vanno indicati:

a) la quantità, il colore e la gradazione alcolometrica effettiva del vino da distillare precisando se si tratta di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola;

b) il nome e l'indirizzo del produttore;

c) il luogo ove è immagazzinato il vino;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria;

e) l'indirizzo della distilleria.

Gli stessi contratti devono contenere una dichiarazione secondo la quale il produttore — sotto la propria responsabilità — attesti di aver soddisfatto per la campagna precedente agli obblighi previsti dagli articoli 35, 36 e 39 del regolamento CEE n. 822/87 e si impegni ad addizionare al vino da tavola ed al vino atto, cloruro

di litio nella misura tra i 5 e i 10 grammi per quintale conformemente a quanto precisato al precedente punto 6).

Il certificato attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui agli articoli dinanzi indicati, rilasciato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, deve essere presentato dal produttore interessato all'A.I.M.A., pena la decadenza dell'aiuto, entro il termine del 31 maggio 1994, mediante lettera raccomandata, da inviare per conoscenza anche al distillatore, unitamente a una copia del certificato medesimo.

Si ricorda, infine, che in virtù delle disposizioni tendenti a rendere obbligatoria l'esecuzione del contratto stipulato, il contratto di distillazione o la dichiarazione sostitutiva dovrà essere corredato della prova che è stata costituita, a favore dell'A.I.M.A., una cauzione paria 4 ECU per ettolitro di vino oggetto del contratto stesso.

La detta cauzione dovrà avere validità fino al 31 marzo 1994 e rinnovarsi automaticamente di tre mesi in tre mesi fino ad autorizzazione di totale svincolo da parte dell'A I.M.A.

La cauzione è svincolata dall'A.I M.A. proporzionalmente alle quantità consegnate nel momento in cui viene fornita la prova della effettiva consegna del vino in distilleria.

Nel caso in cui un produttore faccia eseguire per proprio conto la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto, il contratto di distillazione è sostituito da una dichiarazione di consegna e da un contratto di «lavorazione per conto» concluso tra il produttore ed il distillatore riconosciuto.

La «dichiarazione» e il contratto di «lavorazione per conto» devono contenere tutti gli elementi e le attestazioni sopra specificate.

La stessa dichiarazione deve essere presentata dal produttore che esegue la distillazione negli impianti di cui e titolare In tal caso, il campione del vino da distillare deve essere prelevato sotto il controllo di un pubblico ufficiale ed inviato ad un laboratorio autorizzato per l'analisi del prodotto, che deve accertare, in particolare, la determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo, dell'acidità totale, dell'acidità volatile espressa in acido acetico, dell'anidride solforosa, dell'estratto secco e delle ceneri. Il risultato di tali analisi viene trasmesso a cura del produttore all'A I.M.A. unitamente al verbale redatto dal pubblico ufficiale che ha presenziato al prelevamento del campione stesso

Il «contratto di distillazione» o la «dichiarazione sostitutiva» ed, eventualmente, il contratto di «lavorazione per conto» vanno presentati, per l'approvazione, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o ad altro organo all'uopo preposto dalla regione nella provincia in cui e immagazzinato il vino da distillare, in cinque copie.

In relazione alla particolare articolazione del provvedimento ed ai limitati tempi tecnici entro i quali è possibile concludere i contratti, si conferma che gli enti eventualmente incaricati dalle regioni per i rispettivi territori di competenza e l'Istituto regionale della vite e del vino di Palermo per la Sicilia, avranno il compito di coordinare le iniziative dei produttori singoli ed associati provvedendo, altresì, ove se ne presenti la necessità, alle operazioni connesse alla distillazione.

8. *Approvazione dei contratti di distillazione e delle dichiarazioni sostitutive.*

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli altri organi designati dalle regioni provvederanno all'approvazione dei contratti e delle dichiarazioni sostitutive previo accertamento, sulla base della documentazione presentata, della sussistenza delle condizioni prescritte per l'ammissione alla distillazione.

In relazione alle modalità di applicazione della distillazione in causa introdotte sin dalla decorsa campagna, e, in particolare, ai limitati tempi tecnici previsti sia per la presentazione dei contratti di distillazione (15 novembre 1993) che per la consegna del vino in distilleria (15 marzo 1994), si pregano gli organismi incaricati dell'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive di procedere all'approvazione stessa con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre un mese dalla presentazione del contratto o della dichiarazione, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

All'uopo, i predetti organismi avranno cura di annotare sul contratto il quantitativo massimo di vino distillabile riferito alla superficie indicata nel contratto e il visto «si approva per hl . . » con timbro, data e firma sulle copie dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive, tre delle quali dovranno essere restituite agli interessati ed una sarà inviata sollecitamente all'A I M A unitamente alla documentazione allegata.

Al riguardo si precisa che gli uffici preposti all'approvazione dei contratti o delle dichiarazioni sostitutive potranno procedere all'approvazione anche in assenza delle dichiarazioni di produzione e/o delle copie del registro di carico e scarico

In tal caso l'approvazione del contratto sarà effettuata sulla base di quanto il produttore interessato ha indicato nel contratto o nella dichiarazione stessa.

Il produttore vinicolo che ha stipulato un contratto di distillazione o ha presentato una dichiarazione sostitutiva prima della presentazione della dichiarazione di produzione ha la facoltà di chiedere una rettifica dei volumi di vino indicati nel contratto entro il 22 dicembre 1993 qualora dalla dichiarazione di produzione risulti che la superificie relativa al vino da tavola prodotto è inferiore a quella indicata nel contratto.

Si precisa, tuttavia, che la detta revisione può avere per effetto soltanto la riduzione del quantitativo di vino indicato nel contratto allo scopo di adeguarlo alla superficie destinata alla produzione di vino da tavola indicata nella dichiarazione di produzione.

Anche in questo caso gli uffici preposti all'approvazione dei contratti comunicheranno agli interessati ed all'A.I.M.A. l'esito della procedura di revisione il più sollecitamente possibile e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1994.

In tal caso la cauzione di 4 ECU per ettolitro, costituita a favore dell'A.I.M.A. viene svincolata per il quantitativo di vino oggetto della richiesta di riduzione.

Resta naturalmente inteso che l'aiuto comunitario non sarà, in nessun caso, corrisposto prima che il produttore abbia presentato la dichiarazione di produzione e, non potrà riguardare quantitativi superiori a quelli risultanti dall'applicazione del limite massimo di 12 hl per ettaro alle superfici indicate nella dichiarazione stessa.

Il vino può essere distillato dopo l'approvazione del relativo contratto o della relativa dichiarazione sostitutiva.

Un'altra disposizione innovativa riguarda la possibilità, su esplicita richiesta avanzata dal produttore interessato entro il 22 dicembre 1993, che l'organismo di intervento competente possa rettificare il titolo alcolometrico effettivo indicato nei volumi di vino oggetto di contratto e/o dichiarazioni, entro il limite massimo di 2,0% vol.

Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura o gli organi designati dalle regioni dovranno comunicare, inoltre, al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali - Gestione tutela economica dei prodotti agricoli - Ufficio vitivinicolo - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 20 gennaio 1994, il quantitativo totale di vino indicato nei contratti di distillazione o nelle dichiarazioni sostitutive approvati.

9. *Consegna del vino alla distillazione: tolleranza e causa di forza maggiore.*

Il vino può essere introdotto in distilleria dopo l'approvazione dei relativi contratti di distillazione o delle dichiarazioni sostitutive e, comunque, non oltre il 15 marzo 1994.

Nell'esecuzione dei contratti (o delle dichiarazioni) è ammessa una tolleranza del 5% in più o in meno rispetto alle quantità di vino indicate nei contratti stessi (o nelle dichiarazioni).

In conseguenza nessun aiuto è concesso:

per l'intero volume di vino effettivamente consegnato in distilleria quando questo risulta inferiore al 95% del volume, come sopra determinato;

per il volume di vino che eccede il 105% della suddetta quantità;

per la quantità di vino che eccede quella massima prevista per la distillazione in causa (12 hl/Ha).

Nella consegna del vino alla distillazione è ammessa, altresì, una tolleranza di 0,8 grado alcole in più o in meno, rispetto alla gradazione alcolica indicata nel contratto o nella dichiarazione sostitutiva, fermo restando il limite minimo previsto per il titolo alcolometrico effettivo dei vini da tavola (di 9° nelle zone C/I/b, C/II e C/III, che interessano l'Italia) e per il titolo alcolometrico volumico naturale dei vini atti (di 8° per la zona C/I/b, di 8,5 per la zona C/II e di 9° per la zona C/III).

Non appare superfluo ricordare ancora una volta che, salvo i casi di forza maggiore più avanti previsti, la mancata esecuzione o la esecuzione parziale dei contratti di distillazione approvati comporta, oltre che la eventuale perdita del diritto all'aiuto comunitario, anche l'incameramento da parte dell'A.I.M.A. della cauzione.

Se per un caso fortuito o per una causa di forza maggiore, la totalità o una parte del vino oggetto di contratto non può essere distillata, il distillatore o il produttore ne informa, senza indugio, l'organismo di intervento dello Stato membro nel cui territorio si trova la distilleria e l'organismo di intervento dello Stato membro in cui si trova la cantina del produttore, se quest'ultima è sita in un altro Paese CEE.

In queste circostanze, in deroga a quanto prima precisato, l'aiuto è versato per il quantitativo di vino effettivamente distillato.

Il volume minimo di vino che può essere consegnato alla distillazione da ciascun produttore non può essere inferiore ai 10 ettolitri.

10. *Presentazione della documentazione relativa alla distillazione del vino.*

Ai fini della corresponsione dell'aiuto comunitario secondo la procedura ordinaria o della liquidazione definitiva dell'aiuto anticipato su cauzione, gli aventi diritto devono presentare all'A.I.M.A. (Via Palestro n. 81 - 00187 Roma), specifica domanda, alla quale oltre agli altri documenti che saranno previsti dall'anzidetta Azienda, deve essere allegato il certificato rilasciato dall'UTF competente per territorio da redigere in conformità al modello allegato alla presente circolare.

Si ricorda che i termini ultimi per la presentazione della documentazione di cui sopra sono il 31 dicembre 1994, nei casi di richiesta di pagamento dell'aiuto secondo la procedura ordinaria, e il 31 gennaio 1995 nel caso di richiesta di liquidazione definitiva dell'aiuto già anticipato su cauzione.

11. *Elaborazione vino alcolizzato.*

Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato.

Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel regolamento n. 2721/88, modificato, da ultimo, dal regolamento CEE n. 2181/91.

Si ricorda inoltre che con circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera n. F/435 del 18 febbraio 1991 sono state emanate dalla scrivente le norme applicative relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione.

12. *Adempimenti dei distillatori.*

Premesso che le operazioni di distillazione devono essere effettuate entro e non oltre il 31 agosto 1994 i distillatori riconosciuti e loro assimilati dovranno comunicare all'A.I.M.A. entro e non oltre il 10 di ogni mese, le quantità di vino distillato nel corso del mese precedente e le quantità dei prodotti ottenuti distinti in alcole neutro, alcole greggio e acquavite di vino.

Si rammenta in proposito che ai sensi delle modifiche introdotte nel regolamento n. 2721/88 con il regolamento CEE n. 2181/91 il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene corrisposto.

Le stesse modifiche prevedono anche una riduzione dello 0,5% dell'aiuto per ogni giorno di ritardo, e per un periodo di due mesi, a carico del distillatore che abbia trasmesso in ritardo:

la prova del pagamento del prezzo minimo previsto per la distillazione in causa;

la domanda per ottenere l'aiuto.

Se il ritardo supera i due mesi l'aiuto non sarà versato.

È previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del presso di acquisto del vino l'aiuto sarà ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese.

Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non sarà versato.

Nel richiamare l'attenzione degli organi periferici — preposti alla ricezione, all'esame ed all'approvazione dei contratti — sulla necessità che tutti gli adempimenti siano effettuati con accuratezza e con la necessaria tempestività, si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria a dare alla presente circolare la massima divulgazione.

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOLE OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO C.E.E. DEL CONSIGLIO N. 2046/89.

UFFICIO TECNICO DI FINANZA

....

Prot. n. .... *del* ....

A) Vista l'istanza del .... con la quale la ditta .... esercente una fabbrica di alcole di seconda categoria, ubicata nel comune di .... via .... chiede il rilascio di un certificato in applicazione del regolamento CEE n. .... del .... relativo alla distillazione: (1) .... per la campagna viticola 19..../19.... e delle istruzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero delle finanze (estremi istruzioni) ....

B) Visto che dalle scritturazioni riportate dalla ditta sul registro di carico e scarico delle materie prime, serie *C*, modello 41 D.I.I. previsto dall'art. 41 del testo unico delle leggi di imposta sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (*Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1924, n. 195), risulta che nel periodo dal .... al .... la ditta .... ha introdotto nel proprio stabilimento, ubicato nel comune di .... via .... n. .... ettolitri di vino (2) .... provenienti dai produttori indicati nel registro mod. *C* 41 medesimo, che si allega in copia autenticata al presente certificato;

C) Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro *C* 41 risulta distillato nel periodo dal .... al .... il quantitativo di vino suddetto.

D) Considerato che all'atto dell'introduzione del prodotto in distilleria sono stati prelevati a sondaggio, secondo le istruzioni impartite dalla Direzione generale delle dogane e I.I., alcuni campioni;

E) Considerato che il campione del prodotto introdotto in distilleria con il documento di accompagnamento .... del .... sottoposto ad analisi del laboratorio .... presenta le seguenti caratteristiche analitiche:

acidità totale ....

grado alcolico ....

colore ....

e che risulta denaturato con cloruro di litio.

F) Visto l'attestato rilasciato il .... dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi di .... dal quale risulta che i produttori indicati nel registro *C* 41 — di cui alla lettera *b)* — hanno assolto all'obbligo prescritto all'art. 47 del regolamento CEE n. 822/87.

G) Visti gli atti contabili degli uffici.

SI CERTIFICA

che durante la lavorazione nel periodo (3) dal .... al .... presso la distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

Alcole greggio/alcole neutro/acquavite:

ettolitri .... a grado alcolico reale medio .... di .... pari ad ettanidri .... relativi a partite di gradazione compresa tra .... e ....

Alcole teste e code (4):

ettolitri .... a grado alcolico reale medio di .... pari ad ettanidri .... relativi a partite di gradazione compresa tra .... e ....

L'alcole neutro possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2046/89 del 19 giugno 1989 come dai certificati di analisi n. .... del .... e n. .... del .... rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. di ....

L'acquavite è stata riconosciuta tale, perché conforme alla normativa vigente come dai certificati di analisi n. .... del .... e n. .... del .... rilasciati dal laboratorio chimico compartimentale delle dogane e I.I. di ....

Il presente certificato viene rilasciato in originale alla ditta richiedente per essere presentato all'A.I.M.A. e copia dello stesso viene inviata da questo UTF direttamente alla predetta Azienda di Stato.

Il capo dell'ufficio

....

(1) Specificare il tipo di distillazione.

(2) Specificare il tipo di vino.

(3) Si ripete quello indicato al punto *C)*.

(4) Solo in caso di conferimento.

N.B. — Sono escluse dalla certificazione le quantità di vino la cui introduzione in distilleria non è stata preavvisata nei termini prescritti.

93A5921

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Differimento della prescrivibilità della specialità medicinale TAURSOL a carico del Servizio sanitario nazionale

Decreto n. 3/1993 del 18 ottobre 1993

Specialità medicinale: TAURSOL - 20 compresse mg 300.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a. - Bologna.

Modifica apportata: decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale: la decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale è differita (come per le specialità medicinali di cui al decreto ministeriale n. 2/1993 del 27 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1993) alla data di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, del prezzo stabilito dal Comitato interministeriale prezzi.

Decorrenza di efficacia del decreto: immediata.

93A5976

Autorizzazione alla fondazione «Stella Maris» di Calambrone ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 6 settembre 1993, la fondazione «Stella Maris» di Calambrone (Pisa) è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal titolare del Seminario vescovile di San Miniato con atti a rogito dott. Guglielmo Gambini, notaio in Pisa, numero di repertorio 49200 e dott. Galeazzo Martini, notaio in Pontedera, numero di repertorio 92698 e consistente in beni immobili siti in Fauglia, località Montalto e in Pisa, località Calambrone.

93A5923

Autorizzazione all'associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», in Bologna, ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 6 settembre 1993, l'associazione italiana «Amici di Raoul Follereau», con sede in Bologna, via Borsellini n. 4, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in Bologna, via Borsellini n. 4, di proprietà dell'Associazione centro nazionale amici dei lebbrosi, al prezzo di lire 430 milioni, come risulta dal compromesso di vendita per atto dott. Cristiano Masi, notaio in Bologna, numero di repertorio 41490.

93A5924

Autorizzazione all'uso di etichette destinate all'esportazione dell'acqua minerale «Sole» negli Stati Uniti d'America

Con decreto ministeriale n. 2854 del 5 ottobre 1993, sono state autorizzate etichette destinate all'esportazione negli Stati Uniti d'America dell'acqua minerale «Sole» di Nuvolento (Brescia).

93A5943

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

Elenchi numeri 2 e 3

(1ª pubblicazione)

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36, mod. 241 D.P. — Data: 22 aprile 1991. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Gennaro Errico, nato a Napoli il 13 ottobre 1915. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 17.400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20, mod. 241 D.P. — Data: 22 febbraio 1990. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: De Cillis Giuseppe, nato a Pescopagano l'8 ottobre 1930. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 400.000.

A' termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione dei presenti avvisi senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

93A5899

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 ottobre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1607,21
ECU	1841,06
Marco tedesco	963,96
Franco francese	275,70
Lira sterlina	2380,28
Fiorino olandese	858,05
Franco belga	44,478
Peseta spagnola	12,050
Corona danese	239,58
Lira irlandese	2270,18
Dracma greca	6,662
Escudo portoghese	9,343
Dollaro canadese	1233,94
Yen giapponese	14,872
Franco svizzero	1094,46
Scellino austriaco	137,03
Corona norvegese	221,21
Corona svedese	200,28
Marco finlandese	278,67
Dollaro australiano	1076,03

93A5983

MINISTERO DELLA DIFESA

Modificazione di decreti di concessione di ricompensa al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1993 registrato alla Ragioneria centrale del Ministero della difesa il 4 ottobre 1993, è disposta la seguente modifica:

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1991 registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1991, registro n. 58 Difesa, foglio n. 292, e pubblicato nel Bollettino ufficiale Esercito anno 1992, dispensa 6, pagina 26 è modificato nella parte relativa alla motivazione come segue: «Città di nobili tradizioni patriottiche, dal Risorgimento alla seconda guerra mondiale più volte vessata da operazioni militari e da eserciti stranieri, Verona offrì alla Resistenza l'olocausto del suo secondo Comitato di liberazione nazionale che vi organizzò la guerriglia e venne sterminato nei campi nazisti, il sangue dei suoi concittadini del Corpo italiano di liberazione e di quanti volontariamente combatterono lontani dalla Patria, il sacrificio degli internati militari nei lager e quello dei deportati politici e razziali. L'armistizio dell'8 settembre 1943 vi suscitò la strenua difesa di popolo e di militari dell'8° Reggimento artiglieria, il 17 luglio 1944 vide l'audace assalto al carcere degli "Scalzi", la notte sul 26 aprile 1945 la solidarietà del popolo di Avesa nello sgombero dell'immensa polveriera tedesca per la salvezza della città.

Fedele custode delle sue glorie militari espresse in numerose decorazioni al valore non doma dai bombardamenti devastanti dalle deportazioni dalle insidie delle varie polizie dalle repressioni fucilazioni distruzioni di intere contrade che colpirono la pianura e la montagna fu degna protagonista del secondo Risorgimento d'Italia». — Verona, settembre 1943-aprile 1945.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1993 il decreto del Presidente della Repubblica n. 1873 in data 8 giugno 1992 registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1992 - Esercito, registro n. 37, foglio n. 392, con il quale è stata concessa la croce al valor militare al «Car. Marco Chies, nato a Lanzo Milanese (Torino) il 2 luglio 1965» è stato modificato nel senso che il luogo di nascita deve essere rettificato in «Lanzo Torinese (Torino)».

93A5925

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1993 la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Napoli viene autorizzata ad acquistare dalla società Habitat Europa S.r.l. al prezzo di L. 20.110.301.000 il costruendo edificio sito in Napoli nella zona del centro direzionale da destinare a sede dei propri uffici.

93A5926

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 27 settembre 1993, la camera di commercio industria artigianato e agricoltura di L'Aquila viene autorizzata ad acquistare dai signori Romanelli Luigi, De Paulis Rina, De Paulis Giacinta, De Paulis Luigi, De Paulis Anna Maria, Zugaro Vincenzo, Zugaro Giustina, Zugaro Domenica, Zugaro Giuseppino, Masciovecchio Anna, Romanelli Biagio, Cicino Fernanda, Romanelli Antonio, Romanelli Esterina, Romanelli Iolanda, al prezzo di L. 38.838.000, il terreno sito in L'Aquila località Bazzano costituito da piccoli appezzamenti di terreno limitrofi avente la superficie complessiva di mq 3.258, da destinare ad area edificatoria.

93A5927

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Revisione del piano spaziale nazionale 1990-94 relativamente al progetto San Marco e nomina della commissione per la valutazione.

Il CIPE, nella seduta del 3 agosto 1993 ha nominato un'apposita commissione per la valutazione degli aspetti tecnici-economici e delle collaborazioni internazionali connesse alla realizzazione del progetto San Marco.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base delle risultanze dei lavori della predetta commissione, presenterà al CIPE una proposta relativa al progetto San Marco.

93A5939

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Autorizzazione all'esecuzione di programmi di alcune società in amministrazione straordinaria

Il CIPI, nella seduta del 21 settembre 1993, ai sensi della normativa indicata in epigrafe, ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei programmi di risanamento relativi alla Luigi Franchi S.p.a. F.lli Lombardi - Divisione marmi - S.p.a., e alle società Officine meccaniche Rino Berardi S.p.a., Meccanica Nuvolera S.p.a., Omus S.p.a., Ceruti S.r.l. e Officine meccaniche Ceruti S.r.l. facenti capo al gruppo Berardi.

93A5937

Modificazione al progetto di investimento della Aitem S.r.l. per lo stabilimento di Nera Montoro

Il CIPI nella seduta del 21 settembre 1993, ha deliberato quanto segue:

«Le agevolazioni a suo tempo concesse, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977, alla Aitem S.r.l. per lo stabilimento di Nera Montoro (Terni) sono intestate alla ECP Enichem polimeri S.r.l.».

93A5938

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla S.r.l. Residence 2000, in Casalserugo, ad aprire ed esercitare uno stabilimento termale in Montegrotto Terme.

Con provvedimento n. 6605 del 9 novembre 1992, la giunta regionale del Veneto ha deliberato:

di rilasciare, a tutti gli effetti di competenza regionale, alla S.r.l. Residence 2000, con sede in Casalserugo (Padova), via Umberto I n. 126, partita I.V.A. 01584450280, l'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento termale, denominato «Bagno Romano», sito in comune di Montegrotto Terme (Padova), per cure di fanghi, bagni, inalazioni, aerosol, massaggi, estetica, grotta e piscina coperta e scoperta;

di prendere atto che la direzione sanitaria dello stabilimento termale è stata assunta dalla dott.ssa Cotrino Cesira.

93A5928

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 settembre 1993 concernente: «Scioglimento della società cooperativa edilizia "Greppi Moncucco", in Vernate, e nomina del commissario liquidatore». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993).

All'art. 2 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 35, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «il dott. *Di* Rosario Cala, nato a San Cataldo (Caltanissetta) ...», si legga: «il dott. Rosario Cala, nato a San Cataldo (Caltanissetta) ...».

93A5968

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

L. 1.300